STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE VALIGIE LEGGERE

costituita in data 11.12.2014

modificata ai sensi del D.Lgs 117/2017

Art. 1 – Denominazione e sede

E' modificata la denominazione in Valigie Leggere APS. L'associazione ha sede in Bologna, in Via Marc'Antonio Franceschini, n° 1. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità di promozione sociale, in particolare:

- diffusione di valori quali l'arte, la cultura e l'equilibrio e il benessere psico-fisico dell'individuo e dei gruppi;

- promozione e attuazione di iniziative volte alla conoscenza delle arti teatrali e musicali, artistiche in tutte le forme; espressioni e stili attraverso attività culturali, ludiche e motorie;

- ricerca di nuovi linguaggi e percorsi olistici, scientifici, sociali;

- perseguimento della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e spirituale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, art. 5, comma 1, lettera d) D.Lgs. 117/2017;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, art. 5, comma 1, lettera e) D.Lgs 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, art, 5, comma 1, lettera h) D.Lgs 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, art. 5, comma 1, lettera i) D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- produrre e realizzare spettacoli teatrali, ideare e produrre scenografie, costumi e oggetti di scena;

- organizzare e realizzare eventi artistici, teatrali e musicali, ludici, educativi, legati anche al benessere psicofisico della persona;

- organizzare e realizzare workshops ed eventi anche attraverso il coinvolgimento di professionisti e collaboratori esterni;

- ricercare nuovi percorsi olistici, scientifici e sociali;

- svolgere attività editoriale, letteraria e musicale curando la pubblicazione e diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, anche in formato elettronico;

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziari e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale;

- partecipare ad altre associazioni con oggetto sociale analogo e promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe;

- intercettare i bisogni sociali non ancora soddisfatti, dall'ambito educativo alle condizioni di lavoro, dallo sviluppo della comunità alla salute, coerentemente con i principi dell'innovazione sociale;

- sviluppare metodologie volte all'interazione tra discipline che si occupano di crescita e cura della persona;

- proporre incontri/laboratori che valorizzino abilità relazionali, collaborative ed empatiche;

- creare *frame* di crescita e cura della persona per aggiungere valore alla Comunità;

- implementare le reti tra *community* esistenti.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essere direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – I soci

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e che posseggano, per l'attività svolta e per le personali prerogative, requisiti

scientifici e professionali idonei a consentire una partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione contribuendo quindi al conseguimento degli scopi statutari.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Una volta ammessi, questi ultimi devono provvedere al versamento della quota annuale che verrà definita dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione all'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo all'unanimità nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre, l'adesione all'associazione, comporta per l'associato maggiorenne di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Sono soci, inoltre:

- soci sostenitori, che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione;

- soci onorari, ovvero tra quelle persone che hanno fornito un contributo particolarmente significativo al settore di studi e di attività specificato nello scopo sociale e alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decadenza, nel caso di mancato versamento della quota associativa;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima ai sensi dell'art. 24 del C.c.;

- espulsione, nel caso di comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo relativo all'espulsione del socio, che deve comunque contenere le motivazioni per le quali essa è stata deliberata, è ammesso il ricorso all'Assemblea, la quale, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Inoltre, ogni socio ha il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione,

- partecipare alle Assemblee e votarne le deliberazioni, direttamente o per delega, con un massimo di una delega per socio;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- discutere e approvare i rendiconti economici e i programmi delle attività;

- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Ogni socio ha il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti deliberati dall'Assemblea e le altre decisioni adottate dagli organi sociali;

- essere in regola con il versamento delle quote associative;

- svolgere le attività preventivamente concordate in favore dell'Associazione.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- Il Segretario;

- Il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata triennale, salvo revoca o dimissioni.

Art. 7. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorni, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima convocazione ed eventualmente quella della riunione in seconda convocazione; l'avviso deve essere esposto presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima e comunicato ad ogni socio entro il medesimo termine, anche per via esclusivamente telematica.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera all'unanimità dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera all'unanimità dei voti dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età tra i presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente sugli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione, anche per via telematica.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati: esso è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria, in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Le riunioni sono ritenute valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La rappresentanza dell'associazione spetta al legale rappresentante della stessa ovvero al Presidente.

Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un altro mandato triennale fino ad un massimo di sei anni consecutivi.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, preventivo documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- predisporre la relazione sulle attività svolte da sottoporre all'Assemblea;

- formulare il programma dell'attività dell'Associazione e curarne la realizzazione secondo le linee generali approvate dall'Assemblea;

- assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti;

- accettare donazioni, liberalità e lasciti;

- svolgere operazioni bancarie, richiedere finanziamenti prestando tutte le necessarie garanzie;

- concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro;

- acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili;

- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati o con singoli individui.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo sarà sostituito dal primo dei soci già votati e non eletti, oppure, in mancanza di ciò, per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi del Consiglio; nel caso in cui questo si verifichi, il Consiglio decade e si dovrà procedere a nuove elezioni. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea nella prima seduta utile. I componenti del Consiglio cooptati scadono unitamente agli altri componenti dello stesso termine del triennio.

Art. 9 – Il Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente esercita il suo ufficio gratuitamente, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti all'unanimità, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un altro mandato, in ogni caso per non più di due mandati consecutivi. Compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E' autorizzato ad eseguire incasso e accettare donazioni

di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando le relative quietanze.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenze del Consiglio sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente. Il Segretario tiene aggiornato l'elenco dei soci e assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 - Il Collegio Sindacale

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Esso dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 12 Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da coloro che aderiscono all'Associazione;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio

L'Esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti.